



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 60 del 29/07/2020

Proposta n. 1027/2020

OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA (PIIP) A SCOPO PRODUTTIVO PRESENTATO AL COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA DALLA SOCIETÀ "VETRUCCI SRL" ED UBICATA IN VIA PONTICELLA. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

LA PRESIDENTE

Premesso che:

- la disciplina urbanistica del Comune di Lugagnano Val d'Arda è tuttora rappresentata dal Piano Regolatore Generale (PRG);
- con nota n. 748 del 7.2.2020 (ricevuta il 10.2.2020 al prot. prov.le n. 3623) il Comune di Lugagnano Val d'Arda ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi inerenti un Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PIIP) a scopo produttivo presentata al Comune dalla società "Vetrucchi srl", relativa ad un'area posta a nord di Lugagnano in via Ponticella;
- il Piano prevede l'attuazione di un insediamento produttivo, articolato in due lotti, su un'area di proprietà del proponente classificata dal PRG "Zona D2 di espansione" (art.44 N.T.A.), mediante realizzazione di due edifici e delle connesse opere di urbanizzazione primaria (parcheggio pubblico lungo via Ponticella; miglioramento dell'incrocio tra la strada comunale di via Ponticella e la SP n. 4: reti dei sottoservizi, quali fognature acque nere e acque meteoriche, acquedotto, gas metano, reti elettrica e telefonica ed illuminazione pubblica);
- con nota n. 6548 del 6.3.2020 sono state richieste al Comune alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alle note comunali n. 2390 del 20.4.2020 e n. 3521 del 16.6.2020 (registrate rispettivamente ai prot. prov.li n. 9432 del 20.4.2020 e n. 14636 del 16.6.2020), mentre i pareri sono pervenuti in parte in allegato alle predette note ed in parte direttamente dalle Autorità coinvolte;
- il termine di 60 giorni per l'assunzione del presente provvedimento ha iniziato a decorrere dall'1.7.2020 e pertanto scade il 30.8.2020, come comunicato con nota n. 17565 del 13.7.2020;

Tenuto conto che, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la recente legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018) ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti e di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1° gennaio

- 2018 relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricadono anche i Piani attuativi dei Piani regolatori comunali vigenti, quale è il caso del PPIP in esame;
- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure di adozione e approvazione dei piani e progetti elencati al comma 4 secondo le disposizioni della previgente normativa;
 - l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
 - l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
 - con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
 - l'art. 2, c. 3, lett. a) della medesima L.R. n. 9/2008 prevede, altresì, che le Varianti specifiche al P.R.G. e i Piani attuativi di cui alla L.R. n. 47 del 1978 sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 152/2006, sempreché rientrino nei casi previsti dall'articolo 6, commi 3 e 3 bis del medesimo decreto;
 - la disciplina urbanistica del Comune di Lugagnano Val d'Arda è ancora dettata dal Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della previgente normativa e, pertanto, il Piano attuativo di cui trattasi rientra nei casi previsti dall'art. 2 c. 3 lett. a) della L.R. n. 9/2008 e viene valutata ai sensi dell'art. 12 del Decreto medesimo (verifica di assoggettabilità);
 - la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
 - in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

Considerato che il PPIP in esame non costituisce variante alla strumentazione urbanistica comunale, le valutazioni di competenza provinciale attengono unicamente alla verifica di assoggettabilità ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e al parere sismico ai sensi della L.R. n. 19/2008;

Atteso che relativamente alla valutazione ambientale del PPIP il Comune di Lugagnano Val d'Arda ha provveduto ad inviare direttamente la documentazione inerente al Rapporto preliminare alle Autorità ambientali individuate, con lo scopo di acquisirne i pareri utili alle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

Preso atto:

- del parere (agli atti) reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza reso con nota n. 3014-P del 29.4.2020 (pervenuto al prot. prov.le n. 10174 del 29.4.2020);
- del parere (agli atti) reso dall'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente, Energia dell'Emilia-Romagna con nota n. 74573 del 22.5.2020 (pervenuta al prot. prov.le n. 12153 del 22.5.2020);
- del parere igienico-sanitario (agli atti) reso dal Dipartimento di Sanità Pubblica (U.O. Igiene Pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n.26339 del 12.3.2020, confermato ed integrato con nota n. 64089 del 27.5.2020 (pervenute rispettivamente ai prot. prov.li n. 7124 del 13.3.2020 e n. 12506 del 27.5.2020);

- del parere (agli atti) reso dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (pervenuto al prot. prov.le n. 14636 del 16.6.2020 in allegato alla citata nota comunale n. 3521/2020);
- dei pareri (agli atti) resi da IRETI SpA con note del 16.1.2019 e dell'11.5.2020 (pervenuti al prot. prov.le n. 14636 del 16.6.2020 in allegato alla citata nota comunale n. 3521/2020);
- del parere (agli atti) reso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota n. 37267 dell'1.7.2020 (pervenuta al prot. prov.le n. 16344 dell'1.7.2020);

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali";

Considerato che dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di:

- esprimere una valutazione di non assoggettabilità del PPIP in oggetto alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa nonché delle prescrizioni riportate nell'allegato (denominato "Allegato-Lugagnano, provvedimento verifica PPIP Via Ponticella"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 "Tutela ed uso del territorio";
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste:

- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12.11.2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 630 del 29 aprile 2019 (pubblicata sul BURERT n. 143 del 6 maggio 2019, Parte seconda) recante "Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)", in sostituzione della direttiva DAL n. 112/2007 e del relativo aggiornamento introdotto con DGR n. 2193/2015;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 – art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successive Varianti;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGR), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento della Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2018-2022;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti) funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dei contenuti del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PPIP) a scopo produttivo presentato al Comune di Lugagnano Val d'Arda dalla società "Vetrucci srl", relativamente ad un'area posta in via Ponticella del capoluogo;
2. di esprimere, relativamente al Piano di cui al precedente punto 1., prendendo atto della verifica svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa nonché delle prescrizioni riportate nell'allegato (denominato "Allegato-Lugagnano, provvedimento verificaPPIP Via Ponticella"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente al Piano di cui al precedente punto 1., parere sismico favorevole;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Lugagnano Val d'Arda;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

BARBIERI PATRIZIA

con firma digitale

**PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS
(di cui all'art.12, comma 4 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e succ. mod. e int.)**

Nell'ambito del Rapporto Preliminare esaminato, è stata costruita una metodologia di valutazione degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni proposte con il Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PPIP) da attuare sul territorio comunale di Lugagnano Val d'Arda che risulta articolata secondo le seguenti fasi procedurali principali:

- ambito di influenza del Piano e obiettivi di sostenibilità;
- descrizione degli impatti potenziali e valutazione degli stessi;
- azioni di mitigazione/compensazione o miglioramento;
- considerazioni conclusive.

Il Rapporto Preliminare è stata predisposto sviluppando le tematiche di cui all'Allegato I al D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. e int., al fine di individuare con riferimento a ciascuna componente considerata, i principali effetti indotti dall'attuazione delle scelte di Piano e di definire le più idonee e corrette azioni di mitigazione ambientale per eliminare o minimizzare gli effetti medesimi.

Pertanto, valutati i contenuti del Rapporto Preliminare, elaborato dal soggetto proponente sulla base degli elementi di cui all'Allegato I del Testo unico ambientale, considerata la proposta di PPIP e considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale consultati in relazione al Rapporto Preliminare stesso, si ritiene che la proposta esaminata non comporti impatti significativi sull'ambiente, quindi

si ritiene di escludere la proposta di Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PPIP) "Via Ponticella" relativa ad una Zona D2 di espansione (art. 44 NTA PRG), ubicata nel Comune di Lugagnano, dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e succ. mod. e int..

La proposta di Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PPIP) in oggetto dovrà, in ogni caso, tenere conto dei contenuti definiti all'interno del Rapporto Preliminare (in particolare delle condizioni di sostenibilità e delle azioni di mitigazione/compensazione o miglioramento definite nello stesso), dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale che si richiamano integralmente, sulla base dei quali è stata formulato il presente provvedimento di verifica e delle prescrizioni e raccomandazioni di seguito enunciate:

- le previsioni contenute nel Piano esaminato sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso anche in accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel Rapporto Preliminare; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione;
- considerato che l'area oggetto di PPIP ricade in un ambito individuato dal PTCP come "sistema dei crinali e della collina (collina)" (art.6) ed è ubicata in adiacenza ad un tratto di "viabilità storica (percorso consolidato)" (art. 27) e di "viabilità panoramica" (art.28), in sede attuativa degli interventi previsti, si raccomanda il rispetto delle citate disposizioni del PTCP, garantendo la tutela delle caratteristiche paesaggistiche presenti e la salvaguardia delle visuali e adottando le opportune mitigazioni per l'inserimento dei manufatti; dovranno essere rispettati gli indirizzi e le raccomandazioni di cui all'art.54 "Unità di Paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. per l'"Unità di paesaggio del margine appenninico orientale n. 7" e per l'"Unità di paesaggio fluviale n. 5";
- l'intervento di miglioramento dell'intersezione tra Via Ponticella e la Strada Provinciale n. 4 di Bardi dovrà

essere oggetto di valutazione da parte del Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza.

Infine, premesso che le proposte inserite nel PPIP costituiscono l'attuazione del PRG vigente, e che le stesse devono rispettarne le prescrizioni per quanto riguarda gli aspetti quantitativi e qualitativi, quali superfici edificabili e standards urbanistici, a titolo collaborativo, si suggerisce di verificare la quantificazione della superficie territoriale relativa al comparto effettuata negli elaborati di progetto; negli elaborati di PPIP si dichiara infatti una superficie territoriale del comparto (con l'esclusione dell'area destinata a parcheggi pubblici in adiacenza a Via Ponticella) pari a mq 4.400, estensione che invece, in sede di approvazione della variante parziale al PRG adottata con atto CC n. 39 del 11.10.2016, è stata attribuita all'intera zona D2 di espansione individuata sulla tavola di PRG (corrispondente all'area di PPIP articolata in comparto e area parcheggi pubblici).

Si verifichi inoltre la possibilità di prevedere le opere di urbanizzazione primaria (parcheggi pubblici) all'esterno del comparto oggetto di PPIP e di monetizzare le medesime (verde pubblico), in riferimento alle disposizioni di PRG.

In merito alla Convenzione di PPIP e all'attuazione del medesimo Piano, si raccomanda il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 5 della L.R. 24/2017.



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1027/2020 del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA (PIIP) A SCOPO
PRODUTTIVO PRESENTATO AL COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA DALLA SOCIETÀ
"VETRUCCI SRL" ED UBICATA IN VIA PONTICELLA. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. E PARERE SISMICO
AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma
del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica.

Piacenza lì, 29/07/2020

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 60 del 29/07/2020

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali**

Oggetto: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA (PIIP) A SCOPO PRODUTTIVO PRESENTATO AL COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA DALLA SOCIETÀ "VETRUCCI SRL" ED UBICATA IN VIA PONTICELLA. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 29/07/2020

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale